



ASLSassari

**PLUS**

**Ambito Territoriale Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino**

**ALL. B**

**DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI  
SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI  
DOMICILIARI**

**Art. 1 - Oggetto**

Il presente disciplinare regola la procedura di iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e dei servizi domiciliari (di seguito chiamato Albo), suddiviso in 3 distinte sezioni:

1^ SEZIONE: SERVIZI E INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI;

2^ SEZIONE: SERVIZI E INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A FAVORE DELLA DISABILITA'

3^ SEZIONE: SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET).

Disciplina inoltre la gestione e la durata dello stesso, le modalità di controllo e le eventuali sanzioni a carico dei soggetti accreditati in relazione al possesso ed al mantenimento dei requisiti di iscrizione.

E' fatta salva l'eventuale emanazione ed entrata in vigore delle direttive regionali previste dalla Legge quadro nazionale L. 328/2000 e dalla Legge Regionale 23/2005.

**Art. 2 – Domanda di iscrizione all'Albo**

Possono fare domanda di iscrizione all'Albo, indicando la sezione o le sezioni prescelte:

le Imprese, le Società, le Cooperative, i Raggruppamenti e i Consorzi di tali soggetti, le Associazioni riconosciute e non riconosciute, le Istituzioni private di Assistenza, le Fondazioni, le Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza, gli altri organismi non aventi scopo di lucro, che hanno superato il 1^ step di accreditamento e che, pertanto, sono stati iscritti nell'elenco dei soggetti legittimati a partecipare al 2^ step di accreditamento, appositamente pubblicato con Determinazione Dirigenziale del Comune di Sassari n. 932 del 15/04/2016.

A partire dal 2017 le domande di iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e dei servizi domiciliari potranno essere presentate dai soggetti sopra indicati, dal mese di gennaio al mese di agosto di ogni anno secondo la modulistica e le procedure che verranno appositamente approvate e pubblicate entro il 31/12/2016.

**Art. 3 - Istruttoria**

Le domande di iscrizione vengono esaminate da una Commissione accreditatrice appositamente nominata dal Dirigente del Settore Coesione Sociale del Comune di Sassari.

A conclusione dei lavori, la Commissione definisce quali soggetti fra i richiedenti possiedono i requisiti necessari ai fini dell'accREDITAMENTO per lo svolgimento degli interventi e dei servizi domiciliari e inserisce ciascun soggetto accreditato nella/e sezione/i prescelta/e.

La Commissione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione fornita.

#### **Art. 4 – Istituzione, approvazione e pubblicazione Albo**

Conclusi i lavori della Commissione, il Dirigente del Settore Coesione Sociale del Comune di Sassari, previa acquisizione e verifica della documentazione probatoria, con proprio provvedimento approva l'Albo che viene conseguentemente pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino e sui relativi siti internet.

Ai singoli soggetti che abbiano presentato domanda verrà comunicato l'esito della valutazione, tramite PEC, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento.

#### **Art. 5 - Istanze di riesame**

Eventuali istanze di riesame da parte di soggetti che non abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo, devono pervenire via PEC al Comune di Sassari – Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità – al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sassari.it", con indicata la dicitura: "ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI – RICHIESTA DI RIESAME", entro e non oltre 15 giorni dalla data di invio della PEC in cui viene loro comunicata la decisione negativa della Commissione.

La Commissione valuta e decide sulla richiesta di riesame entro i successivi 10 giorni.

A seguito della decisione di riammissione dei soggetti esclusi da parte della Commissione accreditatrice, il Dirigente del Settore Coesione Sociale del Comune di Sassari provvede ad adottare un nuovo provvedimento dirigenziale che approvi l'Albo con le dovute rettifiche. Per le pubblicazioni si procede secondo quanto previsto al precedente art. 4.

L'esito del riesame è comunicato tramite PEC ai singoli soggetti che hanno inoltrato richiesta di riesame, entro e non oltre 8 giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento.

#### **Art. 6 - Durata**

L'Albo dei fornitori accreditati è organizzato secondo un sistema aperto con aggiornamento annuale.

A partire dal 2017, eventuali domande di accreditamento potranno essere presentate dal mese di gennaio al mese di agosto di ogni anno.

Le domande saranno valutate di norma entro 90 giorni dalla relativa presentazione. A tal fine provvederà la commissione accreditatrice, nel rispetto della procedura definita dal precedente art. 3.

In caso di esito positivo del procedimento di valutazione dei requisiti di ordine generale, professionale, di idoneità tecnica e finanziaria, oltrechè degli ulteriori requisiti di qualificazione (di capacità organizzativo/gestionali, strutturali e di qualità), la richiedente potrà essere iscritta nella lista dei soggetti accreditati a decorrere dal 01 gennaio dell'anno successivo.

In caso di esito negativo del procedimento di ammissione all'Albo, la richiedente potrà fare istanza di riesame, che dovrà essere proposta ed esaminata secondo la procedura di cui al precedente art. 5.

Periodicamente l'Ente accreditante procederà:

– ad aggiornare e revisionare i requisiti di qualificazione (di capacità organizzativo/gestionali, strutturali e di qualità) in relazione a nuove sopraggiunte esigenze di miglioramento qualitativo dei servizi e degli interventi. Le ditte accreditate per mantenere la permanenza nell'Albo dovranno adeguare i propri standards dimostrando il possesso dei nuovi requisiti di qualità o impegnandosi a conformarsi agli stessi nei tempi prestabiliti.

– ad effettuare le verifiche e i monitoraggi sul mantenimento dei requisiti di ordine generale, professionale, di idoneità tecnica e finanziaria dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e sulla compiuta attuazione degli impegni assunti in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte dal documento "Monitoraggio e reporting".

#### **Art. 7 – Materiale informativo e promozionale**

Al fine di facilitare gli utenti nella scelta consapevole del proprio fornitore, il Comune di Sassari in qualità di Ente capofila, predisporrà sul proprio sito istituzionale una sezione appositamente dedicata al sistema dell'accREDITAMENTO degli interventi e servizi domiciliari.

In tale sezione, per ciascuna ditta accreditata, si provvederà alla pubblicazione della seguente

documentazione:

- schede sintetiche di presentazione dei servizi socio assistenziali e/o dei servizi educativi predisposte dal fornitore,
- carta dei servizi domiciliari,
- protocolli operativi relativi alle prestazioni obbligatorie;
- progetti di rete
- progetti sulle metodologie di intervento del lavoro individuale e di gruppo;
- eventuali ulteriori prestazioni migliorative e accessorie.

Per le ulteriori iniziative aventi carattere di comunicazione relative all'esecuzione delle prestazioni erogate in regime di accreditamento, le ditte accreditate si impegnano ad informare preventivamente il Settore Coesione Sociale del Comune di Sassari, illustrandone finalità, contenuti e modalità.

Il materiale informativo e promozionale deve essere validato dal Comune di Sassari prima della sua divulgazione.

### **Art. 8 – Cause di sospensione dall'Albo**

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicati nei seguenti documenti:

- “Requisiti di qualificazione per il sistema di accreditamento degli interventi e servizi domiciliari: indicatori – requisiti – standard”;
- “Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari”;
- “Patto di accreditamento per l'erogazione degli interventi e servizi domiciliari”;
- “Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari - Interventi socio-assistenziali”;
- “Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari Interventi Socio-Educativi a favore della disabilità e Servizio Educativo Territoriale”;
- “Elenco delle prestazioni obbligatorie relative agli interventi e servizi domiciliari”;
- “Monitoraggio e reporting”.

Il fornitore accreditato può essere sospeso dall'Albo, fino ad un periodo massimo di 6 mesi, nei seguenti casi:

- mancanza, ancorchè temporanea, anche di uno solo dei requisiti minimi di ammissione (requisiti di idoneità generale, di idoneità professionale, requisiti tecnici e finanziari);
- mancanza, ancorchè temporanea, anche di uno solo degli ulteriori requisiti di qualificazione (di capacità organizzativo/gestionali, strutturali e di qualità);
- addebito di un minimo di tre penalità relative all'esecuzione del servizio, ai sensi dell' art. 18 del “Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari Interventi Socio-Educativi a favore della disabilità e Servizio Educativo Territoriale” e dell'art. 21 del “Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari - Interventi socio-assistenziali”

Nel provvedimento col quale viene decretata la sospensione, l'Amministrazione indicherà il tempo entro il quale il fornitore dovrà regolarizzare la sua posizione.

Nel periodo di sospensione il fornitore non può prendere in carico nuovi casi; l'Amministrazione valuterà di consentire al fornitore sospeso la prosecuzione dell'assistenza come prevista dal Patto di Accreditamento alle persone già in carico al momento della sospensione, fino alla conclusione del Buono di servizio in corso.

### **Art. 9 – Cause di cancellazione dall'Albo**

Il fornitore accreditato può essere cancellato dall'Albo nei seguenti casi:

- 1) gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
- 2) accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;
- 3) cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;

- 4) inadempienze reiterate, riconducibili alle fattispecie di cui all' art. 18 del “Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari Interventi Socio-Educativi a favore della disabilità e Servizio Educativo Territoriale” e all'art. 21 del “Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari - Interventi socio-assistenziali”, per le quali sia già stato adottato dalla Amministrazione il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 8;
- 5) mancata regolarizzazione, nei termini richiesti, in ordine ai requisiti minimi di ammissione e agli ulteriori requisiti di qualificazione cui al precedente art. 8, in seguito all'adozione del provvedimento di sospensione;
- 6) mancato pagamento della penalità contestata ai sensi dell' art. 18 del “Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari Interventi Socio-Educativi a favore della disabilità e Servizio Educativo Territoriale” e dell'art. 21 del “Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari - Interventi socio-assistenziali”.
- 7) rinuncia all'accreditamento da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di almeno 30 giorni al Settore Coesione Sociale del Comune di Sassari e ai cittadini-utenti, al fine di permettere agli stessi la scelta di un nuovo fornitore. In tale periodo il fornitore è tenuto a garantire la continuità del servizio.

#### **Art.10 – Procedimento di sospensione e cancellazione dall'Albo**

Il Settore Servizi Sociali del Comune competente, ritenuto di essere in presenza di una delle fattispecie di cui all'art. 8 e all'art. 9, numeri 1-2-3-4-5-6, richiede la convocazione della Commissione Accreditatrice affinché questa, accertatane la sussistenza, provveda ad una contestazione formale al soggetto interessato, mediante PEC.

Eventuali opposizioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire al Comune di Sassari – Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità – al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sassari.it", con indicata la dicitura: "ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI – OPPOSIZIONI / GIUSTIFICAZIONI", entro e non oltre 10 giorni dalla data di invio della PEC in cui viene loro comunicata la contestazione.

Tutta la documentazione relativa alle controdeduzioni del fornitore viene trasmessa alla Commissione perché assuma le decisioni definitive.

La Commissione, esaminata la contestazione, il ricorso o la giustificazione, esprime un parere definitivo in un verbale che viene approvato con atto del dirigente del Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità del Comune di Sassari.

Con la stessa determinazione il Dirigente provvede a sospendere o a cancellare dall'Albo il fornitore che sia risultato inadempiente, dando atto che tale provvedimento avrà decorso dal settimo giorno successivo alla adozione del provvedimento dirigenziale.

Il fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo agli utenti che hanno sottoscritto con lo stesso un Progetto Individuale, garantendo comunque la fornitura degli interventi in esso previsti per 7 giorni, al fine di permettere al cittadino la scelta di un altro fornitore.

Nel caso di rinuncia all'accreditamento di cui all'art. 9, numero 7, il fornitore dovrà comunicare tale decisione al Comune di Sassari – Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità – al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sassari.it", con indicata la dicitura: "ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI – RINUNCIA” e dare contestualmente formale preavviso agli utenti serviti. il Dirigente provvede con apposita determinazione a cancellare dall'Albo il fornitore rinunciatario, dando atto che tale provvedimento avrà decorso dal trentesimo giorno successivo alla data di comunicazione della rinuncia da parte del fornitore (data di arrivo della PEC).

La cancellazione di un fornitore dall'Albo comporta la riapprovazione dell'Albo stesso.